



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0119/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 3495/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Loredana Germanò - Componente

Marina Vajana - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3495/TFNSVE/2025-2026, 3495 - Ricorso proposto dalla società U.S.D. SCANZOROSCIATE CALCIO A.S.D. (matricola 915441) contro la società ASD ARGONESE S. PAOLO D' ARGON (matricola 949818), avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore BARCELLA DANIEL (matricola 4436358);

In data 15 aprile 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 105,00 (centocinque/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



In data 8 giugno 2026 è stata depositata dalla società resistente documentazione attestante l'avvenuto pagamento del premio richiesto.

A seguito di ordinanza del 19 giugno 2026 con la quale il Tribunale ha richiesto alla società ricorrente chiarimenti in ordine al presunto pagamento del premio, la ricorrente USD Scanzorosciate Calcio ASD ha depositato in data 23 giugno 2026 documentazione bancaria con la quale ha confermato l'avvenuto incasso del premio di formazione relativo al calciatore Barcella Daniel.

All'udienza fissata il giorno 6 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- considerato l'intervenuto pagamento del premio;

delibera come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai